



COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel decreto legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi (D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001 – D.P.C.M. 18.05.2001).

Articolo 2 – Ambito dell'applicazione

Nel rispetto del diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente Regolamento individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi socio-assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Articolo 3 – Prestazioni soggette al presente Regolamento

Il presente Regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritti di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente a ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- a) assistenza domiciliare;
- b) contributi economici assistenziali;
- c) soggiorni climatici anziani;
- d) concorso rette di ricovero in residenze protette;
- e) contributi alle famiglie con figli frequentanti asili nido/baby sitting/centri per l'infanzia convenzionati;
- f) altri servizi i quali, dopo opportune sperimentazioni, dovranno essere inseriti nel presente articolo.

Articolo 4 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98, come modificata dal D.Lgs. 130/2000, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Tenuto conto che:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti della famiglia anagrafica;
- b) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- c) i coniugi con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

- d) il figlio minore di 18 anni fiscalmente a carico di altre persone fa parte del nucleo familiare del genitori con il quale convive;
- e) i minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- f) i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- g) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- h) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera nel nucleo:
 - della famiglia anagrafica con cui vive;
 - se non vive con alcune delle persone delle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del Codice Civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più co-obbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa in misura superiore;
- i) i soggetti che si trovano in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) sono considerati nuclei a sé stanti, salvo debbano essere considerati nel nucleo del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore questo ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente, si rimanda a specifici regolamenti comunali, che disciplineranno le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Articolo 5 – Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE)

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma della situazione reddituale e del 20% della situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare (escluse le franchigie previste dalla legge) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Articolo 6 – Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'ISE, come definito dal precedente art. 5 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata, desunto dalla tabella di seguito riportata (Tabella 2 D.Lgs. 109/98).

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di almeno 1 figlio minore e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992 n. 104, con invalidità superiore al 66%, di un mutilato, di invalido di guerra e di invalido per servizio appartenente alle categorie dalla 1 alla 5.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

Articolo 7 – Definizione di situazione reddituale

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 4 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al precedente art. 4.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Per situazioni particolari si rinvia all'art. 3, comma 1-bis del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.

Articolo 8 – Definizione di situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, così come di seguito definiti:

- a) Il **patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Per tali immobili il valore da considerare è quello dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.646,00; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione, di cui all'art. 7. Se l'immobile di residenza risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota (art. 4 comma 3 DPCM 221/1999).

b) Il **patrimonio mobiliare** è costituito dai valori mobiliari riportati nella seguente tabella:

Valori mobiliari	Come vanno computati
Depositi e conti correnti bancari o postali	Va considerato il saldo contabile attivo al netto degli interessi al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Titoli di stato	Va considerato il valore nominale al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Obbligazioni	Va considerato il valore nominale al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Certificati di deposito e di credito	Va considerato il valore nominale al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Buoni fruttiferi e assimilati	Va considerato il valore nominale al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri	Va considerato il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Partecipazioni in società	Per le <u>società quotate</u> in borsa si fa riferimento alla relativa quotazione alla borsa valori di Milano il 31/12 dell'anno precedente. Per le <u>società non quotate</u> bisogna invece moltiplicare il valore del patrimonio netto aziendale per la quota di partecipazione sempre con riferimento al 31/12 dell'anno precedente.
Somme di danaro o beni non relativi all'impresa	Va considerato il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto dal soggetto gestore abilitato anteriormente alla data del 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Altri strumenti e rapporti finanziari	Va considerato il valore corrente al 31/12 dell'anno precedente.
Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione	Va considerato l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31/12 dell'anno precedente la domanda, esclusi i contratti di assicurazione per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto.
Imprese individuali	Va considerato il valore del patrimonio netto alla data del 31/12 dell'anno precedente.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando l'ammontare complessivo per ogni componente del nucleo familiare.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.494,00. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 7.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Articolo 9 – Dichiarazione sostitutiva unica

a) La determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su modulistica approvata con D.P.C.M. 18.05.2001 e allegata al

- presente Regolamento, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
- b) La dichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che devono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
 - c) L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 135/99.
 - d) La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.
 - e) Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
 - f) È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; il Comune può stabilire per le prestazioni da esso erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, o dall'attestazione relativa al calcolo dell'ISE e dell'ISEE già rilasciata dall'INPS.

Articolo 11 – Soglie di accesso

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa, saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Articolo 12 – Modalità applicative

I valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinati dalla Giunta Comunale con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

Articolo 12 – Vigenza del Regolamento – Norma transitoria

Il presente regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'art.-3 sulla base di una proposta di sperimentazione stabilita con atto di Giunta Comunale, al termine della quale si procederà all'adeguamento e all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di regolamenti specifici relativi ai singoli servizi e prestazioni erogate.

Articolo 13 – Controlli

Per le dichiarazioni sostitutive uniche, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il Comune controlla sulla base della situazione familiare dichiarata, i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo l'ente locale, per accelerare i tempi, potrà richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, ed entra in vigore il 15° giorno successivamente alla pubblicazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n.109/1998, così come modificati dal Decreto Legislativo n.130/2000 e relativi decreti attuativi e/o modificativi.